

PEC Presidente Trib. CS


Da: avvmichelebiamonte@cnfpec.it
Inviato: venerdì 14 febbraio 2025 17:46
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Richiesta Pubblicazione sentenza di Omologa n° 12/2025
Allegati: SENTENZA OMOLOGA n.12 del 2025.pdf

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Cosenza,
nella mia qualità di Gestore della Crisi dell'OCC del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, con la presente trasmetto in allegato copia del provvedimento reso dalla D.ssa Familiari in data 13 febbraio 2025, pubblicato il 14 febbraio 2025, notificato via pec in pari data, relativo alla procedura n° 2 e n° 3/2025 (Ferrantini Alessandro e D'Andrea Valentina), già n° 120-1/2024 , **con cui il predetto Giudice ha disposto procedersi alla pubblicazione della predetta sentenza di omologa del piano di ristrutturazione del debito nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del sito web del tribunale di Cosenza.**

Allego:
Sentenza n° 12/2025 pubblicata il 14 febbraio 2025 resa dal Tribunale di Cosenza - I sezione civile -.

Avv. Michele Biamonte

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *in autotiro, con pubblicazione sul sito Web a cura delle cancellerie - compilate -*
Cosenza, il 19-2-2025
IL CAPO D'UFFICIO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE P. P.
Dr.ssa Maria Luisa Mingrone



R.G. n. 120-1/2024



Tribunale Ordinario di Cosenza

Sezione I Civile

SENTENZA DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da
Alessandro Ferrantini, nato a Cosenza il 02/06/1987 e residente a Cosenza in Via Silvio Sesti 19,
C.F. FRRLSN87H02D086T;

e Valentina D'Andrea, nato a Cosenza il 28/01/1987 e residente a Cosenza in Via Silvio Sesti 19,
C.F. DNDVNT87A68D086K;

visto il proprio decreto del 7.01.2025, con il quale ha disposto che la proposta ed il
piano siano pubblicati nell'area dedicata alle procedure da sovraindebitamento del
sito web del tribunale di Cosenza, ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a
cura dell'OCC, a tutti i creditori;

rilevato che in data 13.02.2025 il gestore della crisi ha relazionato, ex art. 70 comma
6 C.C.I.I., in merito alle osservazioni pervenute dal creditore condominio De Bonis,
nonché alla comunicazione pervenuta da BEST CAPITAL ITALY S.R.L. dell'atto
di cessione del credito in suo favore da parte di F'indomestic spa;

preso atto che il Condominio Palazzo De Bonis ha espresso il dissenso alla proposta
di ristrutturazione dei debiti in riferimento al *quantum* spettante al condominio
stesso, nonché alla classificazione di una parte del suo credito;

rilevato, nello specifico che il condominio reclama il mancato inserimento nel piano
*delle spese legali liquidate dal Giudice di Pace di Cosenza con l'indicato decreto
ingiuntivo pari ad Euro 674,00, di cui Euro 76,00 per iscrizione a ruolo, Euro
500,00, per onorari, Euro 75,00 per rimborso forfettario al 15% ed Euro 23,00 per
CPA*", nonchè *"le successive spese legali da riconoscere al condominio per la
successiva fase di opposizione"* e, ancora, la mancata previsione delle spese
condominiali straordinarie, quale credito *prededucibile*, da soddisfare al 100%
*"...in quanto riferito per la conservazione del fabbricato ove è ubicato
l'appartamento adibito a residenza familiare dei debitori;"*



ritenuto, nel merito di tali osservazioni, che le stesse non possano in alcun modo ostare l'omologa del piano, poiché il credito del condominio è stato quantificato nel piano di ristrutturazione in € 8.305,17, importo superiore a quello indicato dallo stesso creditore nella precisazione del credito in data 20.5.2024, per complessivi € 8.074,47, comprensivi delle spese legali reclamate dal condominio in sede di osservazioni¹;

ritenuto, quanto alla natura delle spese condominiali straordinarie, che le stesse non siano in alcun modo considerabili "prededucibili", non rientrando in alcuna delle categorie previste, a tal fine, dall'art. 6 C.C.I.I., essendo maturate, oltretutto, in epoca anteriore all'apertura della presente procedura;

ritenuto, dunque, dover provvedere all'omologa del piano, autorizzando, nel contempo, la sostituzione del creditore Findomestic s.p.a., indicato nel piano, con BEST CAPITAL ITALY S.R.L., in forza di cessione dei crediti in suo favore, disponendo, ad ogni modo, **la comunicazione della presente sentenza ad entrambe le società, sia alla cedente FINDOMESTIC s.p.a, che alla cessionaria del credito BEST CAPITAL ITALY S.R.L.**

visto l'art. 70, comma 7, C.C.I.I.

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da

Alessandro Ferrantini, nato a Cosenza il 02/06/1987 C.F. FRRLSN87H02D086T

e

Valentina D'Andrea, nato a Cosenza il 28/01/1987, C.F. DNDVNT87A68D086K,
entrambi residenti in Cosenza, alla Via Silvio Sesti 19,

¹ La precisazione del credito pervenuta dallo stesso condominio risulta, invero, per la complessiva somma di Euro 8.074,47 (inferiore al credito riconosciuto nel piano), comprensiva delle spese legali che si reclamano in sede di osservazioni e così suddivisa: Euro 5.223,97 in forza del D.I. n. 849/2023 reso dal Giudice di Pace di Cosenza in data 29 maggio 2023, di cui Euro 4.376,68 per sorte capitale (quote condominiali straordinarie approvate con il verbale del 30 settembre 2022) ed € 847,29 per spese giudiziali liquidate (di cui € 76,00 iscrizione, € 17,73 diritti rilascio copia, € 24,00notifica ed € 729,56 onorari di avvocato);

Euro 700,00 omnia per spese di onorario di avvocato per la fase di opposizione all'indicato decreto ingiuntivo, iscritto presso il Giudice di Pace di Cosenza al RGAC n. 4543/2023;

Euro 1.661,09 saldo lavori di manutenzione straordinaria fabbricato, approvato con il verbale del 30 settembre 2022;

Euro 82,59 saldo lavori- progettazione / responsabile sicurezza lavori di manutenzione straordinaria fabbricato, approvato con il verbale del 30 settembre2022;

Euro 140,00 per quote ordinarie gennaio/maggio 2024

;Euro 92,12 per assicurazione condominiale anno 2024;

Euro 174,70 quota incremento lavori sopravvenuti.



DISPONE

La trascrizione della presente sentenza a cura del gestore con funzione di OCC ai fini della pubblicità immobiliare;

DICHIARA

Chiusa la procedura.

DISPONE

La comunicazione della presente sentenza ai creditori, compresa Findomestic s.p.a. in qualità di cedente il credito a Best Capital Italy s.r.l. e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del tribunale di Cosenza a cura del gestore con funzione di O.C.C.

Si comunichi all'O.C.C. ed alla ricorrente a mezzo del suo difensore.

Catanzaro, 13.02.2025

Il giudice

dott.ssa Francesca Familiari

